

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2682-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **FOSCHI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 maggio 1993 (v. stampato Senato n. 823)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(**COLOMBO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO
(**BARUCCI**)

E CON IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(**PAGANI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 maggio 1993*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989

Presentata alla Presidenza il 31 gennaio 1994

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2682 con l'approvazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 823), che viene allegata.

ALLEGATO

L'Accordo per la diffusione in Polonia dei programmi della prima rete televisiva italiana della RAI, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989 dal Ministro degli esteri Andreotti e dal suo collega polacco Olechowski alla presenza del Presidente della Repubblica Cossiga e del Presidente del Consiglio di Stato polacco Jaruzelski, ha innanzitutto un rilevante significato politico.

Grazie ad esso, infatti, l'intero palinsesto di una televisione dell'Europa occidentale sarà diffuso nella sua integralità e sequenzialità in un Paese dell'Est europeo. Si tratta di un'iniziativa senza precedenti che rappresenta una tangibile conferma del livello raggiunto dai rapporti italo-polacchi, la cui portata va là di là del pur importante aspetto bilaterale, confermando il nuovo clima che sembra caratterizzare i rapporti Est-Ovest.

L'Accordo è stato raggiunto al termine di oltre un anno e mezzo di trattative, iniziate alla fine del 1987, su proposta polacca.

L'Accordo ha per obiettivo la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana della RAI (Raiuno) su tutto il territorio polacco e ne prevede l'immediata diffusione nella zona di Cracovia. A questo scopo, presso il Centro di telecomunicazione Krzemionki, viene realizzata una stazione per la ricezione dal satellite del segnale di Raiuno e costruito un ponte radio per la ritrasmissione e la successiva diffusione del segnale stesso mediante un apposito trasmettitore UHF da 10 Kw attraverso l'antenna del secondo programma della televisione polacca, sita a Choragwica. I programmi di Raiuno potranno così essere ricevuti a Cracovia e nei suoi dintorni ed essere seguiti da circa un milione e ottocentomila persone.

L'Accordo prevede che da parte italiana vengano fornite, a titolo di dono, le apparecchiature tecniche per la stazione ricevente a terra, convertitori di *standard* e una coppia di trasmettitori, nonché la necessaria assistenza tecnica. Il Governo polacco, dal canto suo, metterà a disposizione le aree e le infrastrutture e si farà carico dei lavori di costruzione e della manutenzione dell'impianto.

La Rai assicurerà sperimentalmente la ricezione alla sola città di Cracovia con l'impiego di trasmettitori di limitata potenza.

L'intesa prevede altresì la possibilità di una ulteriore diffusione dei programmi della Rai sul territorio polacco: a semplice richiesta delle autorità polacche, i programmi di Raiuno potranno essere ricevuti, sia via etere che via cavo, a Varsavia e in tutto il territorio polacco.

Viene altresì formalizzata la volontà delle due Parti di mettere allo studio ulteriori forme di collaborazione sulla base dei programmi di sviluppo della Rete televisiva polacca.

L'Accordo è destinato a rimanere in vigore per un periodo di dieci anni, con clausola di riconduzione tacita per un altro quinquennio, salvo denuncia di una delle due Parti.

Sul piano politico più generale va sottolineato che l'attuazione dell'Accordo, per il suo rilevante impatto sociale e culturale e per il suo significato politico, contribuirà a rafforzare i legami storico-culturali italo-polacchi e a dischiudere nuove prospettive nel dialogo tra i due Paesi a tutti i livelli. Al tempo stesso, nell'attuale fase di riforme e di rinnovamento, l'aspirazione diffusa della società polacca ad una maggiore apertura, sia sul piano interno che verso l'esterno, potrà trovare nella diffusione dei programmi della televisione italiana ulteriori impulsi sulla via della piena riscoperta e valorizzazione dei molteplici vincoli che la legano sul piano storico e culturale al comune patrimonio di civiltà dei popoli europei.

Gli oneri finanziari connessi al costo di realizzazione degli impianti di Cracovia formano oggetto dell'unita relazione tecnica. Quanto alle spese derivanti dalla gestione degli impianti stessi e poste dall'Accordo a carico dell'Italia, esse saranno regolate nell'ambito della stipulanda convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rai-Tv sui programmi destinati all'estero.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. *Identico.*

ART. 2.

1. *Identico.*

ART. 3.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

ART. 4.

1. *Identico.*